

CANTIERE

Periodico semestrale
A cura del Comitato Paritetico territoriale per la
prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
per le attività edilizia ed affini della Provincia di Como

Direttore responsabile: **Romano De Palo**

Anno 20 - N. 2 LUGLIO 2005 - Sped. in abb. post. 70% Como

Direzione, Redazione, Amministrazione: Como, via T. Ciceri, 16 - Tel. 031/33.70.170 - 031/30.63.70 - E-mail: info@cptcomo.org - www.cptcomo.org
Autorizzazione Tribunale di Como n. 22/86 del 6-10-1986 - Stampa: CESARENANI srl - Via Provinciale per Lecco, 825 - 22030 Lipomo (COMO)



Sommario

L'angolo tecnico riporta uno stralcio del Decreto legislativo n. 235, relativo ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso dell'attrezzatura di lavoro con relativo commento.

Di seguito la modifica relativa ai premi non assegnati nel concorso fotografico.

All'interno:

- *il quiz fotografico, la soluzione del numero precedente, l'elenco dei premiati (avvisati con lettera).*
- *Il consueto angolo della posta.*
- *Il corso di formazione per i Vigili della P.L.*
- *Tecnici sul territorio della Provincia (mappa ed elenco dei comuni)*
- *Notizie in breve: i convegni e gli incontri del C.P.T., il numero delle visite dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2005.*
- *Il resoconto fotografico dell'ultima premiazione tenutasi il 23 giugno 2005 a Como*
- *La pagina degli R.L.S.T. (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale) della Provincia di Como, il modulo per l'adesione al servizio, il calendario delle presenze in sede, il nuovo indirizzo della sede con relativi numeri telefonici.*
- *Considerato che questo è l'ultimo numero prima delle ferie estive, vi porgiamo con anticipo i migliori auguri di buone vacanze. Scriveteci e seguitemi sempre numerosi e arriverci al prossimo numero.*

il Direttore

NOVITÀ PER I PREMIATI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

Da questo numero della Rivista, gli effetti si avranno con il numero successivo (gennaio 2006), i sorteggiati del concorso (avvisati con lettera) che non comunicheranno l'impossibilità di intervenire alla premiazione, come prassi non avranno diritto al premio.

La novità è che l'importo non assegnato sarà inserito nel concorso successivo

ESEMPIO: I premiati sono venticinque, venti partecipano alla premiazione, dei cinque mancanti due comunicano correttamente la loro assenza e riceveranno il premio, gli altri tre no; ma nel prossimo numero i premiati passeranno dai soliti venticinque a ventotto (25 + i 3 mancanti al concorso precedente).

il Direttore



DECRETO LEGISLATIVO

8 luglio 2003, n. 235

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

italiana n. 198 del 27 agosto 2003) (stralcio)

Commento al Decreto Legislativo

(dalla riunione svoltasi il 30 maggio 2005
dal Servizio Sicurezza Collegio)

Decreto Legislativo 235

Modifiche norme penali del D.Lg 626

All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».

Aggiunta all'art. 34/626:

«c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».



Articoli aggiunti dopo l'art. 36/626:

36-bis Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota.

-1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo,

Norme previgenti

16/164

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

3/626

Le misure generali di tutela elencate nell'articolo 3 del Decreto Legislativo 626 ricomprendono sostanzialmente quanto prescritto dal nuovo decreto.

Commento

L'interpretazione dell'art. 16/164 che la Cassazione ha costantemente dato identifica nella misura di m 2 il punto ove vengono eseguiti i lavori e non quello ove appoggiano i piedi dell'addetto.

Nei lavori di preparazione del nuovo decreto vi era la speranza che venisse definitivamente e chiaramente precisata l'altezza del piano di calpestio - ove il lavoratore appoggia i piedi - oltre la quale devono essere predisposte protezioni, con abrogazione dell'art. 16/164. Tale speranza appare dissolta sia per il differente testo definitorio delle due norme e sia perché la definizione di "lavoro in quota" sembrerebbe valida ai soli effetti delle disposizioni del titolo III del Decreto Legislativo 626/94, come esplicitato all'inizio dell'art. 34 nel quale la nuova definizione è inserita.

(Decreto 626 - Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro - Art. 34 - Definizioni)

Era anche in corso il tentativo di precisare meglio nel testo unico in preparazione la definizione di "lavoro in quota" *Testo Unico in preparazione - proposta* Lavoro in quota: attività lavorativa per la cui esecuzione il lavoratore operi con le estremità inferiori poste ad altezza maggiore a m 2,00 rispetto ad un piano stabile sul quale si arresti l'eventuale caduta

La bozza di Testo Unico è stata ritirata il 4 maggio

La genericità del testo con richiami pur condivisibili alla sicurezza, all'ergonomia nonché il concetto di garanzia e di mantenimento di condizioni di lavoro sicure, induce preoccupazione a causa delle ampie possibilità interpretative da parte sia degli organi di controllo e sia, anzi specialmente, della magistratura, particolarmente nella disgraziata ipotesi di infortunio. Peraltro, già l'art. 3 del

Decreto Legislativo 235

sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

- 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.



- 3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

- 4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore

Norme previgenti

11,182,
376/547

In modo difforme gli argomenti "accesso" e "abbandono" relativamente al posto di lavoro sono trattati negli articoli e decreti a lato indicati.

8,45
/164
21/320

29/164

Le caratteristiche e requisiti di andatoie e passerelle sono ben definite nell'articolo del DPR 164.

20/547

Nell'articolo richiamato – scale ad elementi innestati – alla lettera d) viene specificato che durante l'esecuzione dei lavori una persona da terra deve esercitare una continua vigilanza della scala.

Commento


Decreto Legislativo 626 elenca una serie di misure generali costituenti una sorta di guida.

Il nuovo decreto tratta specificatamente l'accesso ai posti di lavoro in quota a carattere temporaneo.

Il richiamo appare opportuno considerato che spesso l'argomento è poco curato, spesso proprio in relazione alla durata dell'intervento.

Ancorché fortemente condizionata, la previsione esplicita di uso delle scale a pioli quale posto di lavoro in quota rappresenta una sorta di modesta "liberalizzazione" di un sistema spesso adottato per attività normalmente di breve durata e con spostamenti frequenti come, ad esempio, per semplice posizionamento di canalizzazioni in genere, brevi operazioni di fissaggio, armatura dei pilastri, ecc.

Sistemi utilizzati per particolari attività, normalmente svolte da imprese specializzate.



è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

- 5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevenendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.



La condizionata "liberalizzazione" di cui sopra subisce ulteriore compressione dalla prescrizione del comma 5, appena temperata dall'inciso "ove necessario".

Nell'uso dei DPI anticaduta è di particolare importanza la scelta del punto di attacco, scelta operata dal preposto, e l'accertamento dello spazio libero sottostante onde evitare urti del lavoratore in caduta

Decreto Legislativo 235

I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.



- 6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

- 7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art. 36-ter Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli.

- 1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate

Norme previgenti

47/547

La rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza per necessità di lavoro contemplata nell'articolo richiamato riguarda le macchine.

Artt. 18-19-20/547
8/164

La materia è trattata piuttosto ampiamente nella legislazione esistente, sia per quanto attiene i requisiti e le caratteristiche delle scale (DPR 547), sia per quanto riguarda il loro uso (DPR 164).

Commento

L'ovvia prescrizione non tiene conto, per le scale a pioli, dello spazio a lato necessario per imboccare la scala, i cui montanti normalmente sporgono oltre il piano di arrivo.

L'estensione di quanto indicato nell'art. 47 del DPR 547 a situazioni concettualmente simili è stato ritenuto quasi sempre accettabile. Il riconoscimento del decreto 235 è comunque buona cosa che rimuove la possibilità di eventuali contestazioni.

Ancorché abbastanza ovvia la prescrizione appare logica e motivata, naturalmente per lavori all'aperto o in luoghi o situazioni ove le condizioni meteorologiche potrebbero influire.

La nuova norma precisa meglio cosa deve essere considerato per adempiere alla tassativa prescrizione di cui al comma 1).

La lettera a) non necessita di commenti, così come la b)

Decreto Legislativo 235

e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;



d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;



f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

- 2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

Norme previgenti

Il citato art. 18/547 prescrive che vi siano dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti

Commento

La lettera c) consente diversi sistemi per ottenere la stabilità della scala agli effetti dello scivolamento del piede dei montanti.

Non essendo abrogata la disposizione relativa ai dispositivi antisdrucchiolevoli, essi non possono comunque mancare

La lettera d) è di particolare interesse, in quanto, diversamente da quanto prescritto dal sesto periodo dell'art. 8 del DPR 164, ammette che la presa sicura possa anche essere costituita da altri dispositivi e non obbligatoriamente dalla lunghezza dei montanti della scala di almeno un metro oltre il piano di arrivo.

Ad esempio, le scalette usate per la salita e la discesa tra piani di ponteggio hanno i montanti che non superano il piano di arrivo, ma il montante del ponteggio consente sicura presa. In alcuni casi il sistema è stato oggetto di contestazione da parte di organi di controllo.

La lettera e) tratta delle scale ad elementi innestabili, specificando che devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco degli elementi, condizione che non sempre ricorre nelle scale esistenti.

Infine, la lettera f) non innova nulla, prescrivendo quanto è già contenuto nell'art. 8/164.

Il comma 2 richiede, con termine pesante (*assicura*), che il datore di lavoro preveda l'utilizzazione delle scale secondo determinate regole che devono essere conosciute dai lavoratori in quanto contenute in prescrizioni impartite. Ad esempio, il pessimo sistema di discendere dalla scala a pioli in avanti non consente certamente una presa sicura.

Decreto Legislativo 235

Art. 36-quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi

- 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.

- 2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

- 3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

- 4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;



Norme previgenti

Capi IV, V e VI
DPR 164

La materia è trattata negli articoli contenuti nei capi richiamati del DPR 164, che riguardano tutti i tipi di ponteggio.

Infatti, il capo IV tratta i ponteggi in legname, il capo V quelli metallici ed il capo VI quelli mobili.

Art. 52
DPR 164

Riguarda i ponti su ruote e nel terzo periodo prescrive il blocco delle ruote con cunei durante l'uso. Da anni questi ponti hanno un dispositivo frenante sulle ruote.

Commento

Quanto prescritto dal comma 1 riprende i contenuti degli articoli 31 punto 7), 32 e 33, del DPR 164, relativi ai ponteggi metallici fissi.

Il comma 2 conferma che per i ponteggi in legno e per quelli movibili non sussiste obbligo di calcolo, salvo casi espressamente previsti, mentre per i ponteggi metallici fissi valgono le norme sopra richiamate.

Novità è il piano di montaggio, uso e smontaggio prescritto dal comma 3. La forma praticamente suggerita – piano generalizzato integrato da istruzioni e progetti per schemi speciali – appare la più conveniente per le lavorazioni usuali.

Nello spirito oramai consolidato introdotto specie dal Decreto 626/94, giocano un ruolo importante le informazioni/istruzioni fornite ai lavoratori.

Le prescrizioni delle lettere a), b), c), e) – riguardanti tutti i tipi di ponteggio – appaiono logiche e, sostanzialmente, quasi ovvie.

Decreto Legislativo 235

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.



- 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.

- 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

- 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

Norme previgenti

Artt. 23/
38
DPR 164

Sia per i ponti in legno (art. 23), sia per quelli metallici (art. 38) le tavole costituenti gli impalcati devono essere fissate, ben accostate tra loro ed ai montanti.

Il distacco massimo dall'opera in costruzione – ammesso solo nei lavori di finitura – non deve superare i cm 20

Artt.
17/36
DPR 164

L'art. 17 prescrive che montaggio e smontaggio delle opere provvisorie siano eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto e l'art. 36 che al montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici sia adibito personale pratico.

Commento

Prescrizione corretta e, di fatto, spesso già applicata. La segregazione non è misura alternativa alla segnaletica, bensì integrativa.

Nuova prescrizione.

Decreto Legislativo 235

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

- 8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

- 9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno **due anni** attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno **tre anni** operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 36 – quinquies - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.



Norme previgenti

Commento

Al momento non si sa nulla.

In sede di preparazione del decreto pareva che i lavoratori già pratici non dovessero partecipare ad alcun corso. Anche questo è stato modificato.

Il richiamo al capo VI del DPR 164 contenuto nel comma 2 induce molte perplessità in quanto detto capo, come già ricordato, riguarda i ponti mobili (sospesi, a cavalletti, su ruote, ecc.). Strutture, specie i ponti su cavalletti, che in talune fasi di lavoro richiedono frequenti spostamenti e la cui composizione non riveste particolari difficoltà esecutive.

Per i preposti si chiedono tre anni di attività specifica.



Sia per i lavoratori, sia per i preposti, non è precisato come deve avvenire la dimostrazione dell'avvenuta attività specifica, né se detta attività deve essere considerata come **unica attività** o se mista ad altre. Nel primo caso, ben difficilmente un'impresa di costruzioni può destinare dei lavoratori esclusivamente al montaggio dei ponteggi

Trattasi di attività particolari svolte da aziende specializzate.

CONCORSO FOTOGRAFICO

Nelle fotografie rappresentate vi sono 6 situazioni a rischio o irregolari e 3 regolari.

Restituite la scheda utilizzando la busta allegata contrassegnando le situazioni inesatte.





Soluzione vignette pubblicate sul numero di gennaio 2005



Totale cartoline pervenuteci 570 di cui 426 esatte e 144 errate

Le situazioni irregolari sono le seguenti: 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9

- 1) Getto di un pilastro arrampicati sulle cravatte con nessuna protezione contro il rischio di caduta.
- 2) Posa tegole con persona che opera all'interno di una benna di un escavatore.
- 3) Persone che lavorano in soletta senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta dall'alto mancanza di ponteggio o solido parapetto.
- 4) Veduta di soletta priva di protezioni contro il pericolo di caduta, inoltre vani scala non protetti e ponticelli irregolari.
- 8) Lavori di intonacatura su ponticello posto sul balcone. In questo caso pur essendo il ponticello alto meno di 2,00 metri occorre parapetto in quanto in caso di caduta il lavoratore cadrebbe nel vuoto.
- 9) Lavoro in quota senza alcuna protezione contro il pericolo di caduta.

Dato che erroneamente alcuni hanno indicato le tre situazioni normali come irregolari si ritiene opportuno chiarire che:

- 5) Ponteggio: le porzioni di campate destinate solo per la salita e discesa sono delimitate e provviste di regolari parapetti.
- 6) Lavori di copertura con regolare parapetto sul ponte.
- 7) Camminamento pedonale sulla strada delimitato, segnalato e provvisto di impalcato sovrastante.



Elenco dei premiati - Concorso Gennaio 2005

1. ANDALORO GIUSEPPE
Via G. Pascoli, 13 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO)
2. BACIOCCOLI ANDREA
Via G. Verdi, 8/A - 22071 CADORAGO (CO)
3. BADAGLIALACQUA GABRIELE
Via Vicolo Torre, 1
21040 UBOLDO (VA)
4. BRUSON STEFANO
Via Cascina Melli, 8
22070 VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)
5. BYLYKBASHI LULZIM
Via Roma, 31 - 22010 MOLTRASIO (CO)
6. CHAPEL ERCOLE
Via G. B. Barberini, 5 - 22020 LAINO (CO)
7. COSSA VALERIO
Via Roma, 24 - 22016 LENNO (CO)
8. CURRO' GIUSEPPE
Via Caroselli, 13 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO)
9. ERCOLALO GIOVANNI
Via Michelangelo, 10
22070 MONTANO LUCINO (CO)
10. GELSI FRANCESCO
Via P. Costantino Schiavetti, 44
22070 LURAGO MARINONE (CO)
11. KARATAS GAZI
Via Ortigara, 9 - 22012 CERNOBBIO (CO)
12. MAMONE ALESSANDRO
Via della Feriera, 19/B
22060 FIGINO SERENZA (CO)
13. MOHAMED CHAFI
Piazza Vittorio Emanuele, 8 - 22060 INVERIGO (CO)
14. MOLTENI MARCO
Via S. Stefano, 21/H - 22040 LURAGO D'ERBA (CO)
15. PALMIERI ANTONIO
Via L. Ariosto, 16
22063 CASCINA AMATA - CANTU' (CO)
16. PEDALINO GIOACCHINO
Via XXIV Maggio, 7
22037 PONTE LAMBRO (CO)
17. PERDICHIZZI GIUSEPPE
Via Mestre, 12 - 20036 MEDA (CO)
18. PINA FRANCESCO
Via Orlando Bosisio, 14 - 22035 CANZO (CO)
19. PRENCIPE RAFFAELE
Via De Gasperi, 18 - 22078 TURATE (CO)
20. RATTI MAURIZIO LUIGI
Via Marconi, 4 - 24040 COMUN NUOVO (BG)
21. RODRIGUEZ TOMALA ANTONIO MANUEL
Viale Rimembranze, 67 - 21047 SARONNO (VA)
22. SCARFO' GIUSEPPE
Via Breviolo, 2 - 22070 MONTANO LUCINO (CO)
23. SPANO' BARTOLOMEO
Via XXV Aprile, 10 - 22070 FIGLIARO (CO)
24. TOUNOV ATANAS
Via A. Grandi, 7 - Scala A - 22063 CANTU' (CO)
25. VISINI ISEO
Via Provinciale, 20 - 22010 TREZZONE (CO)

La premiazione è avvenuta il

23 GIUGNO 2005

presso il Collegio Imprese Edili ed Affini, via Briantea, 6 - Como
I vincitori sono stati avvisati direttamente con lettera

L'angolo della posta



D) Il Sig. Roberto Crippa - residente ad Asso chiede che non gli venga più inviata la rivista, inoltre lamenta che alcuni hanno vinto due volte.

R) Il Sig. Crippa polemicamente ci invita a non inviargli più la rivista. Ricordiamo nuovamente che i vincitori vengono sempre estratti, naturalmente se viene estratto il nominativo di una persona già premiata negli ultimi concorsi lo stesso viene escluso per permettere che vengano premiate altre persona. Questo tuttavia non esclude che chi sia già stato sorteggiato in passato non possa rivincere.

D) Il Sig. Francesco Mandaglio, Cosimo Stattari e Fabio Sciaiani chiedono maggiori controlli sui cantieri.

R) Noi rispondiamo per la nostra attività che è prevalentemente rivolta ai sopralluoghi sui cantieri per sensibilizzare imprese e lavoratori sotto l'aspetto prevenzionale le visite sono circa 2.000 all'anno. Inoltre ricordiamo l'esistenza del numero verde a disposizione di tutti per chiarimenti e richieste.

D) Il Sig. Chiriac Eduardt - residente a Castiglione di Intelvi in Via Carceri n. 13 - chiede se è obbligatorio per legge predisporre sui tetti i ganci per ancorarsi con la cintura anticaduta.

R) Si se è previsto nel regolamento edilizio di igiene del comune dove è realizzato il fabbricato. Comunque in sede di progettazione il coordinatore deve inserire nel fascicolo tecnico della manutenzione dell'opera le procedure e le cadenze e i sistemi per eventuali accessi sulle coperture.

D) Il Sig. Enzo Garofalo - residente ad Arosio in Via dei Martiri della Libertà n. 16 - chiede un indirizzo per presentare domanda per assessore ai lavori pubblici del comune di Arosio.

R) Consigliamo di rivolgersi direttamente al Comune di Arosio.

D) Il Sig. Luigi Paredi - residente ad Asso in Via Prato n. 22 - chiede se si può presentare domanda di invalidità per una particolare malattia.

R) Consigliamo di porre il quesito all'INAIL di Como.

D) Il Sig. Denis Gilca - residente a Como in Via Alciato n. 16 - chiede se un domani dovesse decidere di tornare nella propria nazione (Moldova) cosa ne sarà dei contributi versati.

R) Rivolgersi all'INPS di Como per tutte le informazioni in proposito.

D) Il Sig. Luigi Perdifumo - residente a Beregazzo con Figliaro in Via Pozzo n. 10 - chiede di conoscere gli slogan del concorso.

R) I tre slogan vincenti sono stati pubblicati sull'ultimo numero della rivista (gennaio 2005) comunque sono: il 1° "Costruiamo con voi la sicurezza" - il 2° "La sicurezza non è mai un'alternativa" - il 3° "Ama la vita. Lavora in sicurezza".

D) Il Sig. Nicodemo Paneha - residente a Bulgorello in Via Risorgimento n. 27 - chiede più assemblee sindacali per discutere di varie problematiche tra cui anche l'aumento in busta paga.

R) Rivolgersi alle organizzazioni sindacali.

D) Il Sig. Enrico Tosetti - residente a Moltrasio in

Via S. Martino n. 1 - chiede perché il C.P.T. oltre alle verifiche sui cantieri per il controllo sull'applicazione delle norme di sicurezza non verifica anche la regolare assunzione del personale dell'impresa (lavoro nero).

R) Lo statuto del C.P.T. non prevede questo controllo da parte dei propri tecnici.

D) Il Sig. Francesco Vivona - residente a Mariano Comense in Via Santa Caterina da Siena - chiede il blocco del cantiere al posto della sanzione.

R) Innanzitutto il C.P.T. non può elevare sanzioni e tantomeno bloccare i lavori del cantiere. Se il cantiere è in regime di 494/96, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) deve in caso di grave pericolo imminente sospendere la singola lavorazione fino alla completa sistemazione dell'irregolarità, inoltre gli organi preposti (A.S.L. - D.P.L.) nel corso dei sopralluoghi in particolari situazioni possono mettere sotto sequestro il cantiere.

D) Il Sig. Dratos Tertelici - residente a Como in Via Cadorna n. 22 - chiede come si possa fare un ponteggio all'interno di un appartamento usando tavole da ponte lunghe 4 mt.

R) Innanzitutto vale la pena di ricordare che come piano di calpestio non possono essere usati i pannelli d'armatura come piano di lavoro sui ponti. Pertanto possono essere impiegati solo tavole da ponte o piani metallici. Per quanto riguarda la lunghezza della tavola dipende dalle dimensioni del locale, se il locale fosse piccolo la tavola deve essere per forza tagliata.

D) Il Sig. Vincenzo Pilluto - residente a Guanzate in Via Sessa n. 7 - chiede se è obbligatorio l'uso della rete di protezione sui ponti.

R) Per determinati lavori il comune nel cui territorio è ubicato il cantiere può richiedere l'impiego della rete o teli di protezione per impedire la caduta di materiale minuto o trattenere la polvere. È utile ricordare che sia i teli che la rete di protezione non sostengono nè parapetti nè le mantovane di protezione e che per l'impiego di entrambi deve essere eseguito un calcolo di resistenza agli effetti del vento.

D) Il Sig. Nicola Forte - residente a Novedrate in Via Puccini n. 3/c - chiede perché non ci sono i controlli delle forze dell'ordine per far rispettare i limiti di velocità sui cantieri stradali.

R) La domanda è molto motivata ma erroneamente diretta per quanto andrebbe rivolta ai soggetti competenti.

D) Il Sig. Enzo Garofalo - residente ad Arosio in Via Martiri della Libertà n. 16 - chiede se esiste un patronato dove si tutela la fiducia ed il rispetto in termini bancari.

R) Consigliamo di rivolgersi alle Organizzazioni Sindacali.

D) Il Sig. Ali Birkuzu - residente a Como - Via Varesina n. 225 - chiede se si paga più tasse per le ore straordinarie.

R) L'attuale sistema fiscale italiano prevede la progressività dell'imposta: maggiore è l'imponibile IRPEF e maggiore è l'imposta che si paga.

D) Il Sig. Ciro Cuoci - residente ad Induno Olona

(VA) - Via Monte Bisbino n. 37/b - chiede se le spese mediche Sue e per i componenti il Suo nucleo familiare, per un importo superiore a Euro 258,00 Euro, vengono rimborsate e a chi va presentata la domanda.

R) Consigliamo di rivolgersi alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco - Via A. Diaz n. 26 - Como - tel. 031/24.58.11.

D) Il Sig. Roberto Loprete - residente a Cremnago d'Inverigo - Via Monte Sabotino n. 37 e il Sig. Salvatore Balsamo - residente ad Orsenigo - Via Enrico Fermi n. 2 - chiedono come mai gli indumenti forniti dalla Cassa Edile almeno per quanto riguarda le scarpe antinfortunistiche non vengono fornite 2 volte l'anno anziché 1.

R) L'art. 25 del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i lavoratori edili ed affini e per i dipendenti da Imprese artigiane edili ed affini della Provincia di Como 30 settembre 2002, al comma uno, prevede che la distribuzione degli indumenti di lavoro (due tute oppure due giubbe e due paia di pantaloni od altre soluzioni equivalenti) ed un paio di scarpe antinfortunistiche, viene **annualmente** effettuata dalla Cassa Edile.

D) Il Sig. Adelio Allevalo - residente a Como - Frazione Albate - Via K. Lorenz n. 13 - chiede dopo quanti anni avviene lo scatto di anzianità e quanto viene erogato mensilmente e a quanti giorni di ferie si ha diritto in un anno.

R) Per gli operai non è previsto l'aumento periodico di anzianità, sostituito dall'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.). In un anno un operaio ha diritto di usufruire di venti giorni lavorativi di ferie.

D) Il Sig. Pietro Ristè - residente a Como - Via Pozzi n. 23 - chiede se anche nel nostro settore, per quanto riguarda il T.F.R., entrerà in vigore la legge del silenzio-assenso, e se è già entrata in vigore.

R) Anche nel nostro settore entrerà (attualmente non lo è, ancora) in vigore la legge del silenzio-assenso relativamente al Trattamento di Fine Rapporto.

D) Il Sig. Domenico Salogni - residente a Capriolo (BS) - Via Giovanni Pascoli n. 16 - chiede se è possibile che le scarpe e gli indumenti di lavoro richiesti vengano inviati alla residenza del dipendente e non del datore di lavoro in quanto nella maggioranza dei casi non vengono consegnati.

R) Passiamo il Suo suggerimento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco - tel. 031/24.58.06.

D) Il Sig. Moeuz Mahmoud Soussi - residente a Turate - Via A. Manzoni n. 68 - chiede mai la Cassa Edile non da un premio alla nuove coppie sposate.

R) Passiamo il Suo suggerimento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco - tel. 031/24.58.06.

D) Il Sig. Hilaeddine Bedoui - residente a Rescaldina (VA) - Viale Lombardia n. 83 - chiede se l'Impresa non presenta la domanda di C.I.G. in caso di pioggia o neve e manda a casa i dipendenti cosa devono fare i dipendenti per avere diritto a percepire l'in-

tegrazione.

R) Il vigente art. 9, comma uno, del c.c.n.l. 20 maggio 2004 prevede che nei casi di sospensione del lavoro o riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le Imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

D) Il Sig. Gul Ercan - residente ad Erba - Via Adua n. 1 - chiede se mentre si lavora si può prendere una pausa per il caffè.

R) Il vigente c.c.n.l. 20 maggio 2004 non prevede alcuna "pausa caffè".

D) Il Sig. Domenico Seminara - residente a Lippino - Via Matteotti n. 68 - chiede come mai un operaio edile con qualifica 4° livello e responsabile

di cantiere abbia la retribuzione base di poco superiore rispetto ad un operaio comune senza responsabilità.

R) Consigliamo di rivolgersi alle Organizzazioni Sindacali.

D) Il Sig. Pietro Silipigni - residente a Como - Via Zezio n. 46 - chiede se ha diritto a 3 giorni retribuiti in caso di decesso della suocera.

R) L'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, prevede che "la lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi". Nel caso prospettato la

suocera non è parente, bensì affine; pertanto non spetta alcun permesso in caso di suo decesso, a meno che la suocera non convivesse con il genero.

D) Il Sig. Sergio Romeo - residente a Sesto san Giovanni (MI) - Via Felice Cavallotti - chiede se viene ancora corrisposto il cedolino verde ("01/M") per sapere quanto giorni si è lavorato in un anno.

R) Il modello "01/M" I.N.P.S. è stato sostituito dalla parte "C" (dati previdenziali ed assistenziali I.N.P.S.) della certificazione CUD che l'Impresa è tenuta a consegnare, in duplice copia, al dipendente entro il 15 marzo di ogni anno.

D) I Sigg. Francesco Morabito, Gioacchino Salerno, Umberto Melis, Taulant Kallami, Arif Nkodi, Carlo Quercia si congratulano per la rivista, formulano gli auguri e salutano.

R) Ringraziamo per gli auguri ed i complimenti.

Corso di formazione per Polizia Locale

Gli infortuni sul lavoro più numerosi si contano, ancora nel comparto dell'edilizia, in particolare per caduta dall'alto. Questo è dovuto, ovviamente, anche, in considerazione della fisiologicità

principali della attività dei Servizi di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro delle ASL.

Per aumentare l'efficacia dell'azione preventiva una delle linee strategiche indicate è la ricerca di sinergie con altri Enti istituzionali (Comuni, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL) e con le Forze Sociali (Associazioni imprenditoriali, Sindacati, Enti bilaterali).

In questo quadro si inserisce la collaborazione intrapresa tra ASL e Polizia locale dei Comuni della Provincia. Tecnici dell'ASL e della Direzione provinciale del Lavoro, hanno tenuto, presso la sede locale della Regione, due corsi a Vigili della P.L. di alcuni Comuni, tra cui quello di Como.

Edili.

Dato il numero necessariamente contenuto di ore, l'attenzione è stata concentrata sulla individuazione, in cantiere, dei rischi di caduta dall'alto. Obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti per segnalazioni mirate di situazioni a rischio da parte dei vigili alla ASL.

Il corso si è concluso con un test finale e con la consegna di Attestati ai trenta vigili che hanno frequentato i due corsi.

E' già in programma un terzo corso per l'autunno, ed il coinvolgimento di altri Comuni per il prossimo anno.

L'esperienza è stata molto positiva ed apprezzata dai destinatari del corso e ha dimostrato che i risultati formativi sono positivi quando:

- gli obiettivi sono chiari e ben delimitati
- si utilizzano, alternandoli, strumenti didattici diversificati
- il numero limitato di uditori permette a tutti di esprimere dubbi e di porre domande
- si mette in atto una collaborazione tra soggetti diversi (nel nostro caso sede regionale di Como, ASL, DPL, Comitato paritetico territoriale, ESPE)



dell'attività svolta nei cantieri. Ciò nonostante, non bisogna, mai, abbassare la guardia. Per questo motivo, l'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia ha indicato nella prevenzione di questa tipologia di infortuni uno degli obiettivi prin-

Si è trattato, per ciascun corso, di **3 lezioni d'aula (con generoso ausilio di slides e di filmati) e di un sopralluogo presso il cantiere dell'ESPE**, effettuato con la guida dei docenti del Corso e dei tecnici del Comitato Paritetico Territoriale degli



Visita guidata presso il Cantiere Scuola dell'ESPE di Como.

I TECNICI SUL TERRITORIO

ZONA di LAGO E VALLI

COMUNE	TECNICOSUP. KMq	POP.
ARREGNO	TREVISAN A.	4,28 654
BENE LARIO	TREVISAN A.	5,66 310
BLESSAGNO	TREVISAN A.	3,57 253
CAMPIONE D'ITALIA	TREVISAN A.	2,60 2.279
CARLAZZO	TREVISAN A.	12,69 2.692
CASASCO D'INTELVI	TREVISAN A.	4,02 379
CASTIGLIONE D'INTELVI	TREVISAN A.	4,34 759
CAVARGNA	TREVISAN A.	15,06 315
CERANO D'INTELVI	TREVISAN A.	5,50 502
CLAINO CON OSTENO	TREVISAN A.	13,09 527
COLONNO	TREVISAN A.	5,70 561
CONSIGLIO DI RUMO	TREVISAN A.	16,27 1.175
CORRIDO	TREVISAN A.	6,33 730
CREMIA	TREVISAN A.	10,2 761
CUSINO	TREVISAN A.	9,67 260
DIZZASCO	TREVISAN A.	3,61 489
DOMASO	TREVISAN A.	6,14 1.439
DONGO	TREVISAN A.	7,52 3.465
DOSSO DEL LIRO	TREVISAN A.	23,16 315
GARZENO	TREVISAN A.	29,08 1.029
GERA LARIO	TREVISAN A.	6,67 881
GERMASINO	TREVISAN A.	18,27 255
GRANDOLA ED UNITI	TREVISAN A.	17,30 1.261
GRAVEDONA	TREVISAN A.	6,23 2.614
GRIANTE	TREVISAN A.	6,08 695
LAINO	TREVISAN A.	6,78 469
LANZO D'INTELVI	TREVISAN A.	10 1.304
LENNO	TREVISAN A.	9,65 1.782
LIMIDO COMASCO	DE PALO R.	4,48 2.265
LIVO	TREVISAN A.	32,50 207
MENAGGIO	TREVISAN A.	13,17 3.129
MEZZEGRA	TREVISAN A.	3,41 952
MONTEMEZZO	TREVISAN A.	9,14 287
MUSSO	TREVISAN A.	4,12 1.067
OSSUCCIO	TREVISAN A.	8,01 940
PEGLIO	TREVISAN A.	10,82 197
PELLIO D'INTELVI	TREVISAN A.	10,19 871
PIANELLO DEL LARIO	TREVISAN A.	9,84 1.029
PIGRA	TREVISAN A.	4,33 302
PLESIO	TREVISAN A.	16,98 805
PONNA	TREVISAN A.	6 262
PORLEZZA	TREVISAN A.	18,72 4.140
RAMPONIO VERNA	TREVISAN A.	4,89 402
SALA COMACINA	TREVISAN A.	5,3 602
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	TREVISAN A.	11,14 1.120
SAN FEDELE INTELVI	TREVISAN A.	10,96 1.491
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	TREVISAN A.	13,26 419
SAN SIRO	TREVISAN A.	18,55 1.855
SCHIGNANO	TREVISAN A.	10,23 935
SORICO	TREVISAN A.	23,33 1.204
STAZZONA	TREVISAN A.	7,46 674
TREMEZZO	TREVISAN A.	8,38 1.313
TREZZONE	TREVISAN A.	4 202
VAL REZZO	TREVISAN A.	6,59 217
VALSOLDA	TREVISAN A.	31,68 1.724
VERCANA	TREVISAN A.	14,6 730

ZONA di COMO

COMUNE	TECNICOSUP. KMq	POP. DI
ALBESE CON CASSANO	TREVISAN A.	8,14 3.986
BELLAGIO	TREVISAN A.	26,55 2.945
BLEVIO	TREVISAN A.	5,89 1.219
BRIENNO	TREVISAN A.	9,06 424
BRUNATE	TREVISAN A.	1,96 1.727
CARATE URIO	TREVISAN A.	6,89 1.208
CASNATE CON BERNATE	DE PALO R.	5,35 4.369
CAVALLASCA	DE PALO R.	2,68 2.722
CERNOBBIO	TREVISAN A.	11,72 6.636
COMO	DE PALO R.	37,34 78.315
FAGGETO LARIO	TREVISAN A.	18,09 1.172
GRANDATE	DE PALO R.	2,75 2.896
LAGLIO	TREVISAN A.	6,12 888
LEZZENO	TREVISAN A.	22,53 2.071
LIPOMO	TREVISAN A.	2,46 5.521
MASLIANICO	TREVISAN A.	1,33 3.447
MOLTRASIO	TREVISAN A.	8,86 1.759
MONTANO LUCINO	DE PALO R.	5,18 4.294
NESSO	TREVISAN A.	15,03 1.300
POGNANA LARIO	TREVISAN A.	4,99 901
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	DE PALO R.	3,13 4.186
TAVERNERIO	TREVISAN A.	11,97 5.349
TORNO	TREVISAN A.	7,79 1.221
VELESO	TREVISAN A.	5,92 291
ZELBIO	TREVISAN A.	4,67 195

ZONA di ERBA

COMUNE	TECNICOSUP. KMq	POP.
ALBAVILLA	TREVISAN A.	10,55 5.884
ALSERIO	TREVISAN A.	1,89 1.110
ANZANO DEL PARCO	TREVISAN A.	3,29 1.619
ASSO	TREVISAN A.	6,46 3.176
BARNI	TREVISAN A.	5,93 501
CAGLIO	TREVISAN A.	6,53 369
CANZO	TREVISAN A.	11,18 4.900
CASLINO D'ERBA	TREVISAN A.	7,01 1.714
CASTELMARTE	TREVISAN A.	1,94 1.247
CIVENNA	TREVISAN A.	5,22 672
ERBA	TREVISAN A.	18,13 16.383
EUPILIO	TREVISAN A.	6,51 2.502
INVERIGO	TREVISAN A.	9,98 7.959
LAMBRUGO	TREVISAN A.	1,92 2.182
LASNIGO	TREVISAN A.	5,64 406
LONGONE AL SEGRINO	TREVISAN A.	1,53 1.455
LURAGO D'ERBA	TREVISAN A.	4,65 4.786
MAGREGLIO	TREVISAN A.	3,23 457
MERONE	TREVISAN A.	3,25 3.597
MONGUZZO	TREVISAN A.	3,69 1.923
ORSENIGO	TREVISAN A.	4,46 2.340
PONTE LAMBRO	TREVISAN A.	3,43 4.065
PROSERPIO	TREVISAN A.	2,35 909
PUSIANO	TREVISAN A.	3,23 1.166
REZZAGO	TREVISAN A.	3,85 274
SORMANO	TREVISAN A.	11,02 633
VALBRONA	TREVISAN A.	13,92 2.446

ZONA di OLGiate COMASCO

COMUNE	TECNICOSUP. KMq	POP.
ALBIOLO	DE PALO R.	2,87 2.260
BEREGAZZO CON FIGLIARO	DE PALO R.	3,79 2.309
BINAGO	DE PALO R.	6,93 4.249
BIZZARONE	DE PALO R.	2,74 1.494
CAGNO	DE PALO R.	3,52 1.865
CASTELNUOVO BOZZENTE	DE PALO R.	3,68 777
DREZZO	DE PALO R.	1,93 994
FALOPPIO	DE PALO R.	4,19 3.454
GIRONICO	DE PALO R.	4,47 2.038
LURATE CACCIVIO	DE PALO R.	5,92 9.728
OLGIATE COMASCO	DE PALO R.	10,9 10.390
OLTRONA DI SAN MAMETTE	DE PALO R.	2,71 2.097
PARE'	DE PALO R.	2,16 1.534
RODERO	DE PALO R.	2,49 1.073
RONAGO	DE PALO R.	2,1 1.498
SOLBIATE	DE PALO R.	4,14 2.245
UGGIATE TREVANO	DE PALO R.	5,83 3.863
VALMOREA	DE PALO R.	3,18 2.553
VILLA GUARDIA	DE PALO R.	7,74 6.488

ZONA di LOMAZZO

COMUNE	TECNICOSUP. KMq	POP.
APPIANO GENTILE	DE PALO R.	12,91 7.058
BREGNANO	DE PALO R.	6,23 5.113
BULGAROGROSSO	DE PALO R.	3,85 2.984
CADORAGO	DE PALO R.	7,08 6.593
CARBONATE	DE PALO R.	5,17 2.555
CIRIMIDO	DE PALO R.	2,64 1.914
FENEGRO'	DE PALO R.	5,4 2.553
GUANZATE	DE PALO R.	6,92 5.060
LOCATE VARESI	DE PALO R.	5,83 3.958
LOMAZZO	DE PALO R.	9,36 7.956
LURAGO MARINONE	DE PALO R.	3,75 1.971
MOZZATE	DE PALO R.	10,36 6.868
ROVELLASCA	DE PALO R.	3,46 6.275
ROVELLO PORRO	DE PALO R.	5,64 5.512
TURATE	DE PALO R.	10,12 7.849
VENIANO	DE PALO R.	3,18 2.336

ZONA di CANTÙ

COMUNE	TECNICOSUP. KMq	POP.
ALZATE BRIANZA	TREVISAN A.	7,66 4.556
AROSIO	DE PALO R.	2,74 4.469
BRENNA	TREVISAN A.	4,86 1.817
CABiate	DE PALO R.	3,22 6.750
CANTU'	DE PALO R.	23,18 35.172
CAPIAGO INTIMIANO	DE PALO R.	5,69 4.839
CARIMATE	DE PALO R.	5,21 3.801
CARUGO	DE PALO R.	4,14 5.323
CASSINA RIZZARDI	DE PALO R.	3,45 2.369
CERMENATE	DE PALO R.	8,08 8.582
CUCCIAGO	DE PALO R.	4,96 3.196
FIGINO SERENZA	DE PALO R.	4,95 4.636
FINO MORNASCO	DE PALO R.	7,26 8.222
LUISAGO	DE PALO R.	2,15 2.368
MARIANO COMENSE	DE PALO R.	13,72 20.277
MONTORFANO	TREVISAN A.	3,53 2.489
NOVEDRATE	DE PALO R.	2,83 2.889
SENNA COMASCO	DE PALO R.	2,74 2.766
VERTEMATE CON MINOPRIO	TREVISAN A.	5,77 3.848

NOTIZIE IN BREVE

■ CONVEGNI AI QUALI È STATO PRESENTE IL C.P.T.:

Martedì, 15 marzo 2005
Cantù - Progetto "Pleco".

Mercoledì, 16 marzo 2005
Lurago d'Erba - 13° Congresso Provinciale F.I.L.C.A. - C.I.S.L. di Como "partecipare per cambiare, contrattare, tutelare".

Venerdì, 18 marzo 2005
Varese - Giornata di Studio "I costi della sicurezza in edilizia".

Lunedì, 30 maggio 2005
Como - riunione informativa "Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro".

Martedì, 7 giugno 2005
Cernobbio - Convegno "Novità normative ed attuazione del Decreto Legislativo 494/96 nella Pubblica Amministrazione".

Giovedì, 30 giugno 2005
Palermo - "Quarta Conferenza nazionale dei C.P.T."

■ INCONTRI AI QUALI È STATO PRESENTE IL C.P.T.:

Martedì, 18 gennaio 2005
Varese - Giornata di confronto tra C.P.T.

Lunedì, 31 gennaio 2005

Genova - Riunione tecnica dei Gruppi e Sottogruppi di lavoro della Commissione Nazionale dei C.P.T.

Lunedì, 21 febbraio 2005

Lucca - Giornata di confronto tra C.P.T.

Martedì, 15 marzo 2005

Como - Incontro con il C.P.T. di Varese per confronto sulla metodologia dei sopralluoghi nei cantieri ed archiviazione delle pratiche.

Martedì, 12 aprile 2005

Milano - Giornata di confronto tra C.P.T.

Lunedì, 2 maggio 2005

Milano - Incontro regionale con la Presidenza della Commissione Nazionale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro.

Martedì, 10 maggio 2005

Roma - Riunione plenaria dei C.P.T. Nazionali.

Riunioni e incontri vari con l'A.S.L. di Como.

- Visite tecnici C.P.T.
dal 1 gennaio al 31 maggio 2005:
N. 768.



27 aprile 2005: Visita organizzata dal C.P.T. Como presso la sede e stabilimento della Würth (Egna - Bolzano).

Foto della premiazione 23-06-2005

CONCORSO GENNAIO 2005

Una panoramica della sala



Un momento del rinfresco



Alcuni momenti della premiazione



INFORMAZIONI SUGLI R.L.S.T.

(RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI AMBITO TERRITORIALE)
DELLA PROVINCIA DI COMO Via del lavoro n. 21 – 22100 COMO
 Tel. 031/58.77.016 – Fax 031/50.03.271 - e-mail: rlstcomo@tin.it

Per tutte le Imprese della Provincia di Como, iscritte alla Cassa Edile, che occupano meno di 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla nomina del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) sono stati eletti dai lavoratori e conseguentemente nominati dalle Organizzazioni Sindacali gli R.L.S.T. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Ambito Territoriale).
 Chi lo desidera può contattarci telefonicamente o tramite fax o e-mail:

Gli R.L.S.T. attualmente sono:

- **Gregorio Mancino**
presente in sede dalle 9.00 alle 12.00 - martedì e venerdì
- **Giuseppe Gatto**
presente in sede dalle 9.00 alle 12.00 - lunedì e mercoledì
- **Angelo Rusconi**
presente in sede dalle 9.00 alle 12.00 - giovedì

PER AVVALERSI DELL'OPERATO DEGLI R.L.S.T. LE IMPRESE DEVONO "ADERIRE AL SERVIZIO" (GRATUITO)

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DEGLI R.L.S.T RACCOMANDATA

Spettabile R.L.S.T.
 Rappresentanti dei Lavoratori
 per la Sicurezza di Ambito Territoriale
 Via T. Ciceri n. 16
 22100 COMO

OGGETTO: R.L.S.T. - Comunicazione di adesione al servizio.

Con la presente la sottoscritta Impresa

con sede in Via

tel. n. telefax n. e-mail

Partita I.V.A. N. iscrizione Cassa Edile

comunica

di aderire al servizio per la consultazione e la verifica della Valutazione dei Rischi e dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani di Sicurezza Operativi (P.O.S.) effettuati dal Vostro Organismo in quanto al proprio interno non è stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).

Si ricorda che il datore di lavoro viene sanzionato se non consulta gli R.L.S.T. (in mancanza di R.L.S. interno) prima dell'accettazione del P.S.C. e se non mette a disposizione copia del P.S.C. e P.O.S. almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

COLLABORAZIONE R.L.S.T. E C.P.T. SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI

A partire dal 01.02.2004 i R.L.S.T., al fine di una maggiore prevenzione e sicurezza nei cantieri edili per la zona del lago, intensificheranno le visite segnalando tempestivamente al C.P.T. tutti i cantieri non conformi alle normative in materia di sicurezza sul lavoro.



Iniziative del Comitato



(gratuito) che è a disposizione tutti i giorni, in orari d'ufficio, per tutte le Imprese e i lavoratori per segnalazioni di cantieri o richieste di visite da parte dei Tecnici.

“La sicurezza non è mai un'alternativa”



**“Ama la vita.
Lavora in sicurezza”**

L'adesivo utile



Questo adesivo viene distribuito nei cantieri nel corso delle visite e riporta i numeri di prima necessità, il Numero Verde e l'indirizzo del Comitato Paritetico Antifortunistico Territoriale.

la riproduzione di testi, fotografie e disegni contenuti in questa pubblicazione è consentita purché venga citata la fonte